

TI_GERICHTE 52.2002.463 vom 18. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.463

FR: TI_GERICHTE 52.2002.463 du 18 mars 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.463 del 18 marzo 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

giugno 2002 esplicitamente la portafinestra, egli poteva ritenersi legittimamente autorizzato alla sua realizzazione; il municipio aveva chiarito in modo esaustivo che il rilascio del permesso edilizio era sospeso in attesa dell'entrata in vigore del nuovo piano particolareggiato del nucleo, senza concedere alcuna deroga per quanto concerne tale apertura; l'insorgente non aveva pertanto alcun motivo per considerare data un'eccezione in merito a tale opera; che nella commisurazione della sanzione va considerato che _____ esercita da anni la professione di impresario costruttore e dunque trattasi di persona cognita delle procedure che regolano l'attività edilizia; che la sua colpa appare tanto più grave se si considera che i lavori sono stati sospesi soltanto dopo l'intervento della polizia cantonale; che sulla scorta di tali considerazioni la decisione del Consiglio di Stato va confermata, sebbene per motivi diversi da quelli da esso adottati; infondata è infatti la tesi dell'Esecutivo cantonale, secondo il quale nella fattispecie sarebbe applicabile l'art. 46 cpv. 1 secondo periodo LE, in virtù del quale se è stata omessa una notifica il denunciato è punito con l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.--; come si è visto, il ricorrente aveva regolarmente notificato i lavori che intendeva intraprendere; che nel presente caso, avendo il ricorrente agito intenzionalmente, torna invece applicabile l'art. 46 cpv. 1 terzo periodo LE; il comune non era pertanto legato all'importo massimo stabilito nel caso di mancata presentazione di una notifica di costruzione; che in considerazione di quanto esposto l'irrogazione di una multa di fr. 500.-- appare rettamente commisurata alla gravità della violazione commessa ed alla colpa dell'insorgente; semmai è troppo bassa; che in virtù del divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 65 cpv. 4 PAmM a questo tribunale è preclusa la possibilità di condannare il ricorrente al pagamento di una multa di importo più elevato; che l'impugnativa va pertanto respinta; la tassa di giustizie e le spese sono poste a carico dell'insorgente, in quanto risultato soccombente (art. 28 cpv. 1 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 21 e 46 PAmM; 18 cpv. 1, 28 cpv. 1, 43 e 46 cpv. 1 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria